

**Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale
"IDEA EUROPA A.P.S."**

A Roma (Rm) in Via Pietro Romano, n. 33 il giorno 02.06.2018 alle ore 10.00 si sono riuniti i seguenti cittadini per costituire, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, un'Associazione di Promozione Sociale, non commerciale e senza scopo di lucro

- **MATTIA DI TOMMASO** nato a ROMA (RM) il 03/01/1985 cittadinanza ITALIANA residente a ROMA (RM) in V.le dei Romanisti n.180, C.F. DTMMTT85A03H501L;
- **PATRIZIO CHIARAPPA** nato a ROMA (RM) il 20/08/1984 cittadinanza ITALIANA residente a ROMA (RM) in via Deserto di Gobbi n.13, C.F. CHRPRZ84M20H501C ;
- **RAFFAELLA PORTO** nata a ROMA (RM) il 14/05/1990 cittadinanza ITALIANA residente a ROMA (RM) in via Fiumedinisi n.62, C.F. PRTRFL90E54H501J;
- **SETTIMINA SCHIRINZI** nata a Palagiano (TA) il 02/08/1953 cittadinanza ITALIANA e residente a Roma (RM) in via Campo Farnia 110 C.F. SCHSTM53M42G252J
- **ATLANTIDE DI TOMMASO** nato a Sessa Aurunca (CE) il 10/12/1952 cittadinanza ITALIANA e residente a Roma (RM) in via Campo Farnia 110 C.F. DTMTNT52T10I676W
- **CHIARA CURIA** nata a ROSSANO (CS) il 07/03/1992 cittadinanza ITALIANA e residente a Roma (RM) in Piazza Ruggero di Sicilia 7 C.F. CRUCHR92C47H579P
- **SANDRA MANCINI**, nata a Roma il 02/11/1963 cittadinanza ITALIANA e residente a Roma (RM) in Via Torregrotta 27 C.F. MNCSDR63S42H501H

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Mattia Di Tommaso e quale Segretario la Sig.ra Raffaella Porto. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato alla unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che:

- l'associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro;
- essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni, e in particolare costituiscono il suo oggetto sociale le attività previste dallo Statuto;
- l'adesione all'associazione è libera. Lo statuto e specifici regolamenti stabiliscono le modalità di adesione dei soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro doveri;
- il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive e tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di votare e di essere eletti;
- gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- l'associazione si dota inoltre di un organo di Controllo e di un Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni.
- la durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;

I presenti deliberano inoltre che l'Associazione sia denominata " IDEA EUROPA A.P.S." con sede legale in Roma (Rm) via Pietro Romano, n. 33 e sede secondaria in Roma (Rm), via Duilio n. 13e nominano i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi quattro anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni: Presidente: Mattia Di Tommaso, Vice Presidente: Settimana Schirinzi, Segretario: Raffaella Porto.

Alle ore 16.00 non avendo null'altro da deliberare la riunione ha termine.

Il Presidente

Mattia Di Tommaso

Chiara Curia

Uscito Porto

Settimana Schirinzi

Il Segretario

Raffaella Porto



Settimana Schirinzi

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"IDEA EUROPA A.P.S."**

Titolo I Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione

È costituita con sede in Roma (Rm) Via Pietro Romano n. 33 un'Associazione di Promozione Sociale, di natura commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di "IDEA EUROPA". Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività: interventi e servizi sociali; educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; cooperazione allo sviluppo; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.



zione provinciale II di
Roma - S. Tuscolana

Clivca Curio
Muelin Justo

luc

fix for

PP

TH

Curie

Quirra

Ursula Jahn

24



irezione provinciale I.R. Roma 3 - Tuscolana

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Agencia
Entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00

00025203 00003EB9 W14S7001
00025719 07/06/2018 09:38:07
4578-00088 584B88BE13568C93
IDENTIFICATIVO : 01170918374455

0 1 17 091837 445 5

Titolo IV I Soci

Art.13 Adesione all'Associazione

Chiunque, in forma singola o associata, può richiedere di aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il Consiglio direttivo annualmente disciplina le modalità, le condizioni e le procedure di adesione tramite specifico regolamento. Tale regolamento può prevedere categorie diverse da quella di socio/associato.

La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di essere convocati, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Art. 14 Diritti dei soci

I soci hanno diritto: a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano; ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale; a partecipare alle assemblee e ad approvare e modificare lo statuto; ad approvare i bilanci e ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

Art.15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti: a) a sostenere le finalità dell'Associazione; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi; c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione; d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta; e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione.

Art. 16 Cessazione del tesseramento e perdita della qualità di Socio

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione con conseguente perdita della qualità di socio:

a) per dimissioni; b) per scioglimento volontario dell'Associazione; c) per decesso; d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto; e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dal Consiglio direttivo dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione; f) per violazione dei doveri dalle lettere c,d dell'art. 15 del presente statuto.

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione: L'Assemblea Sociale; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 18 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico



Caricatura
Mariano Pule, Chiaro

Alf

H. A. L. L. e

Q

Alf

e programmatico. E' composta dai soci che osservano le condizioni previste dal regolamento di adesione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea ne facciano richiesta motivata al Presidente, o quando lo richieda motivatamente la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso. Le competenze dell'assemblea sono disciplinate dall'art. 25 D. Lgs n.117/2017.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di una sola altra delega oltre alla sua, conferita per iscritto.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali, in violazione dei dispositivi dei regolamenti o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri compreso il Presidente. I componenti del Consiglio devono essere regolarmente soci dell'Associazione.

Il venire meno della qualità di socio determina automaticamente la decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea provvederà alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri: mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati; attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale; assegna gli incarichi di lavoro; approva i programmi di Attività; approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione; elabora e approva i regolamenti ed è responsabile della loro osservanza; documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione; elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario; delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi a seguito di provvedimenti disciplinari presi nei confronti del socio per comprovate motivazioni; delibera circa l'esclusione degli associati nei casi di cui all'art. 16 del presente Statuto; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto con motivazione scritta, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio

Art. 20 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade



Curia Curia

Uomini Fedeli

Alc.

Alc.

Alc.

Alc.

prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri. Il Presidente, in casi di urgenza, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sociali, può adottare ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 21 L'Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, nei casi e con le modalità previste dall'art. 30 del D. Lgs 117/20017.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 23 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 25 Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Mattia Di Iannuso

Chiara Curo

Michele Sordani

Luigi R.T.

Felice Sestini

Francesco Albini

Nazario Rosta



AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE II
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 5
Tuscolano

N. 2123

Serie

Data 07 GIU. 2018

REGISTRATO
CON EURO

20000

IL DIRIGENTE

D. Deodati

